

## NOTA INFORMATIVA PER LA CLIENTELA

### “RIFORMA DELLO SPORT”

**OGGETTO: ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA, CODICI DI CONDOTTA E NOMINA DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING**

*Gentile Cliente,*

in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2021, art. 16, D.Lgs. 36/2021, art. 33, Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale CONI, **tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD)** iscritte e/o affiliate a Federazioni o EPS dovranno continuare ad adeguare le proprie strutture associative in conformità alla *cd Riforma dello Sport*.

Le prossime incombenze per i sodalizi sportivi sono:

- **la nomina del responsabile safeguarding e della protezione dei minori**
- **predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (mog) e dei codici di condotta.**

I due adempimenti prevedono uno sfasamento temporale, in quanto per la predisposizione del MOG, che dovrebbe essere propedeutico alla nomina del Responsabile, sono previsti tempi più lunghi, rispetto alla nomina del safeguarding.

**ENTRO IL 1/7/2024:**

**LA NOMINA DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING E DELLA PROTEZIONE DEI MINORI**

**Entro il 1° luglio 2024 TUTTE le a.s.d. e s.s.d. dovranno nominare un responsabile** contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori<sup>1</sup>.

L'adempimento previsto dalla normativa sulla riforma dello Sport, prevedeva l'emanazione di un d.p.c.m. ad oggi non ancora emanato.

Tuttavia, in pendenza dell'emanazione del suddetto decreto, un obbligo analogo è stato previsto anche dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI ai sensi della quale ogni sodalizio sportivo, entro la predetta scadenza del 1/7/2024, dovrà dotarsi di una figura cui affidare l'incarico di *“responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”* (c.d. **“responsabile in materia di safeguarding”** o semplicemente **“Responsabile”**) con il compito di monitorare e controllare il rispetto delle prescrizioni introdotte dalla delibera stessa.

<sup>1</sup> L'adempimento è previsto dall'art. 33 del D.lgs. 36/21, che prevede anche l'emanazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso D.lgs. 36/2021 stesso – quindi entro il 01/07/2024<sup>1</sup> – di un d.p.c.m. (o di un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport) che stabilisca le disposizioni specifiche in materia.

In pendenza dell'emanazione del suddetto decreto, un obbligo analogo è stato previsto anche dalla Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25 luglio 2023.

Le due figure, sia quella che sarà regolata dall'atteso d.p.c.m. che quella prevista dalla delibera del Coni, anche se hanno finalità parzialmente diverse svolgono funzioni sostanzialmente analoghe e possono coincidere nella medesima persona.

Il responsabile contro gli abusi e violenze per quanto previsto dalla Delibera CONI deve oltretutto vigilare attraverso strumenti di tutela e prevenzioni di abusi o maltrattamenti sia fisici che psicologici resi sotto ogni forma e modalità (es. bullismo e cyberbullismo) anche nei confronti di soggetti maggiorenni.

Il ruolo del Responsabile è stato creato per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso i tesserati e di proteggere la loro integrità psichica e fisica.

Oltre a ciò, tali figure svolgeranno funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di *safeguarding*, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.

Per quanto concerne i criteri di nomina e le funzioni che dovrà avere tale figura, sarà necessario fare riferimento, oltre alle disposizioni, dettati dall'osservatorio permanente del CONI<sup>2</sup> per le Politiche di *safeguarding* (d'ora in poi **i Principi**), anche a quanto stabilito in merito dalle linee guida emanate dal proprio organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva).

La nomina del Responsabile può essere operata dall'Organo Amministrativo del sodalizio sportivo (C.D. o C.d.A. o A.U.), ma nelle associazioni sportive può essere opportuno **portare tale delibera, per informazione dei soci e ratifica, alla prima assemblea utile**, che, considerato il periodo, può anche coincidere con l'assemblea che delibera l'adeguamento dello statuto, laddove tale adeguamento non sia stato ancora deliberato.

Lo studio ha elaborato appositi modelli di verbale da utilizzare a tal proposito secondo le necessità.

Al fine di procedere alla corretta individuazione della figura da nominare è opportuno prendere in considerazione le seguenti indicazioni di massima.

In ossequio ai Principi e alle linee guida federali, tale soggetto dovrebbe essere:

- **autonomo e indipendente**, anche rispetto all'organizzazione sociale;
- **preparato**, e possibilmente dotato di competenze specifiche a livello educativo e psicologico (pur non richiedendo la normativa requisiti professionali particolari)
- adeguatamente **formato** e costantemente aggiornato;
- sufficientemente **presente** nel corso degli allenamenti e delle manifestazioni sportive;
- **empatico**, dotato di capacità comunicative e in grado di creare un clima collaborativo con allenatori, istruttori e (soprattutto) ragazzi, finalizzato a creare quel senso di fiducia nei suoi confronti che possa vincere la normale ritrosia a parlare di argomenti indubbiamente delicati e a denunciare comportamenti altrettanto se non ancor più delicati;
- **dotato di capacità organizzative**: non essendo possibile, soprattutto nelle grandi organizzazioni, sorvegliare costantemente tutto e tutti, dovrà essere capace di monitorare l'applicazione dei meccanismi previsti nel MOG e di coinvolgere le persone interessate, prevedendo riunioni periodiche di verifica delle attività esercitate e di adeguamento delle procedure a fronte di eventuali carenze operative;
- **Tesserato**, come prevedono alcune federazioni sportive;

---

<sup>2</sup> nei "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione"

In considerazione dei requisiti previsti, osserviamo preliminarmente che il requisito dell'autonomia e indipendenza rende **inopportuna la nomina di un allenatore o istruttore**, considerato che potrebbe egli stesso risultare il potenziale oggetto di segnalazioni.

Così come desta perplessità **la nomina del Presidente del sodalizio o di uno dei consiglieri**, almeno per la possibile assenza di indipendenza.

La necessità di assicurare una presenza costante e di creare un clima di collaborazione ed empatia con le potenziali vittime di abusi porta, come sopra evidenziato, ad avere perplessità sulla nomina di un professionista esterno (avvocato, psicologo, consulente esterno), che pare più adatto a realtà sportive di alto livello piuttosto che ai piccoli sodalizi, anche per i costi, sia monetari che di "appesantimento" della gestione, che comporterebbe l'affidamento di tale incarico. A ciò si aggiunga la necessità, per alcune Federazioni, che sia un tesserato.

Le società sportive di alto livello individueranno probabilmente un soggetto terzo, adeguatamente qualificato e retribuito, cui affidare l'incarico.

Ma per le società sportive di minori dimensioni potrebbe non essere agevole, nella pratica, individuare la persona adatta.

Per dare qualche indicazione pratica, si dovrà nominare una persona interna al sodalizio, che non abbia per ruolo direttivo od operativo rapporti diretti e continuativi con gli atleti, quindi **un consigliere o un dirigente senza un ruolo operativo, un socio senza incarichi specifici, un genitore.**

Appare probabile che, a fronte del ruolo affidato e delle responsabilità assunte, la figura individuata chieda un **giusto compenso**.

Salvo qualche eccezione, la figura del "Responsabile Safeguarding" non è prevista nel "mansionario" dei lavoratori sportivi, quindi, non potendo essere inquadrato come lavoratore sportivo, qualora remunerato, dovrà essere **inquadrato**:

- **quale lavoratore ordinario in busta paga;**
- **Professionista con Partita IVA;**
- **co.co.co. amministrativo gestionale;**

con i conseguenti adempimenti, oneri e incompatibilità (pubblico dipendente, pensionato, ecc.).

Premesso che **nessuna disposizione di legge né nessun regolamento vieta espressamente la nomina del Presidente o di un consigliere al ruolo di Responsabile** nelle piccole associazioni, laddove il sodalizio non abbia possibilità di scelte diverse, valutate tutte le caratteristiche e operate tutte le valutazioni, si ritiene che sia proprio quella persona (Presidente o Consigliere) o un dirigente senza un ruolo operativo, un socio senza incarichi, ad avere tutte le caratteristiche necessarie per assolvere al meglio alla funzione, ovvero laddove sia l'unica disponibile ad accettare il ruolo e le responsabilità, soprattutto se, non avendo un ruolo operativo a diretto contatto con gli atleti e svolgendolo a titolo gratuito, la problematica dell'indipendenza potrebbe risultare superata o quantomeno ridotta.

Si tenga anche conto che, a fronte del requisito di autonomia e indipendenza richiesto dal CONI, alcune Federazioni hanno recepito nelle proprie linee guida la locuzione "**possibilmente indipendente e autonomo**" rispetto all'organizzazione sociale.

**Per il ruolo svolto è inoltre evidente che a tale soggetto debba essere richiesta la presentazione del certificato penale del casellario giudiziale (c.d. "certificato antipedofilia").**

**Non sono previste, al momento, sanzioni amministrative o penali** in caso di mancata nomina del Responsabile (che potrebbero tuttavia essere introdotte dal Decreto previsto dall'art. 33 del D.Lgs 36/2021, ancora non

emanato), ma i sodalizi sportivi che non si adegueranno alle previsioni sopra riportate nei termini indicati, saranno soggetti – ai sensi dell’art. 5 del modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (regolamento safeguarding) allegato alla Delibera CONI – alle **sanzioni disciplinari** previste dai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS di riferimento.

**Successivamente alla designazione del Responsabile, ogni sodalizio dovrà:**

- comunicare, in sede di prima riaffiliazione successiva al 01/07 p.v., la nomina del responsabile per la protezione dei minori (ex D.Lgs. 36/2021) all’Organismo affiliante di appartenenza, in assenza della quale potrebbe essere rifiutato il rinnovo dell’affiliazione o riaffiliazione;
- Informare i propri soci/tesserati della nomina del Responsabile Safeguarding ex Delibera CONI, attraverso pubblicazione sulla propria home page e affissione presso la sede sociale. Il riferimento alla home page presuppone la presenza di un sito internet del sodalizio. In assenza del sito Internet, la medesima comunicazione dovrebbe essere effettuata in modalità tali da garantire la maggiore visibilità possibile (ad es. pagina Facebook o Instagram, mail a tutti gli associati, ...).
- Indicare, nella comunicazione di cui sopra, le modalità tecniche utili a contattare – garantendo il rispetto della privacy – il Responsabile per eventuali segnalazioni o comunicazioni. È consigliabile, a tal fine, creare un indirizzo di posta elettronica ad hoc.
- Comunicare la nomina del Responsabile al responsabile federale delle politiche di Safeguarding

**ENTRO IL 31/8/2024:**

**PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA (MOG) E DEI CODICI DI CONDOTTA.**

Per la predisposizione del MOG e dei codici di condotta, fermo restando che la predisposizione andrà concretamente operata a carico dell’Organo Amministrativo del sodalizio, la prima verifica da effettuare è relativa alla corretta individuazione dell’Organo sociale cui spetta la competenza di deliberarlo e quindi occorre verificare se lo statuto del sodalizio prevede, trattandosi di un regolamento, la competenza dell’assemblea dei soci in relazione all’approvazione dello stesso.

Nelle A.S.D. appare in ogni caso **opportuno**, anche laddove non previsto obbligatoriamente dallo statuto, prevedere la **presentazione dei due documenti (MOG e Codice di condotta) all’assemblea dei soci** per l’approvazione e/o la ratifica.

Quanto al contenuto e alla forma, è possibile fare riferimento alle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta predisposti dai rispettivi Organismi di Affiliazione. Le linee guida prevedono, in particolare, i contenuti minimi che devono essere previsti nei MOG e nei codici di condotta dei sodalizi affiliati.

Alcune Federazioni sportive Nazionali (FSN) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) hanno predisposto, oltre alle linee guida, anche dei fac-simile (ovvero delle “linee guida operative”) che, soprattutto nelle situazioni di minore complessità organizzativa, possono essere adottati delle singole a.s.d./s.s.d., previa una doverosa verifica e adattamento alla propria specifica situazione.

Considerata la delicatezza della materia, è opportuno che il sodalizio si avvalga di un professionista esperto in materia.

Alcuni EPS nelle loro comunicazioni agli iscritti segnalano alcuni esperti in materia cui fare riferimento.

Una volta predisposti e approvati, il MOG e le linee di condotta, questi documenti devono essere portati a conoscenza degli interessati.

A tale proposito, al di là dello strumento tecnico (sito internet, pagina FB o Instagram, comunicazione via mail, consegna diretta, ecc.) la comunicazione andrebbe operata nell'ottica di un coinvolgimento dei soggetti interessati (atleti e genitori in primis) in relazione alle tutele predisposte a loro vantaggio, e dovrebbe evidenziare che i principi e le linee di comportamento rappresentano le basi di una sana organizzazione sportiva, in grado di rafforzare la fiducia nei confronti del sodalizio.

Lo studio ha elaborato alcuni appositi modelli e verbali da utilizzare a tal proposito secondo le necessità, ed è comunque a Vostra disposizione per le opportune valutazioni e suggerimenti.

Cordiali Saluti

*Marco Tomassetti*